

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

CARLO BERRUTI

Il Presidente

SANDRO AUSIELLO

Sentenza n. 981/2021

Depositato il 17/11/2021

Il Segretario

VINCENZO GIORDANO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per il PIEMONTE Sezione 04, riunita in udienza il 05/10/2021 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

AUSIELLO SANDRO, Presidente

BERRUTI CARLO, Relatore

BORGNA PAOLO, Giudice

in data 05/10/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 391/2020 depositato il 05/05/2020

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale

elettivamente domiciliato presso@pce.agenziaentrate.it

contro

Difeso da

Daniele Folino -

ed elettivamente domiciliato presso danielefolino@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 74/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VERBANIA sez. 1 e pubblicata il 18/10/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X030100711 IRPEF-ALTRO 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza**Richieste delle parti:**

Ricorrente/Appellante: Accogliersi l'appello, quindi:

- 1) in riforma della sentenza n. 74/01/19 della CTP di Verbania, ritenere legittime tutte le riprese fiscali oggetto di accertamento;
- 2) la condanna di parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Resistente/Appellato: Respingersi l'appello con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto del contendere è l'avviso di accertamento n. T7X030100711 notificato il 31/07/2018 e con il quale l'Agenzia delle Entrate di [redacted] contestava alla società [redacted] (esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali) la violazione dell'art. 109 c. 5 del DPR 917/86 per l'indebita deduzione di costi per complessivi € 48.500,00 a seguito dell'utilizzo di fatture a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.

Era successo che nell'ambito di un procedimento penale (r.g. 1678/2017) avviato presso la Procura della Repubblica di [redacted] il titolare delle indagini penali aveva richiesto alla GDF una attività di controllo, per il periodo dal 2012 al 2017, nei confronti della società [redacted], allo scopo di verificare i rapporti commerciali intercorsi tra la menzionata società, i rispettivi clienti e i fornitori della stessa.

Durante le indagini i militari rilevavano l'inesistenza di una reale struttura aziendale e da ciò emergeva che le fatture emesse dalla Edil Piemme erano fatture oggettivamente inesistenti.

Ne conseguiva che i militari contestavano al signor [redacted] o il reato (di cui al procedimento Rg.1678/2017) di fatture oggettivamente inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000) e richiedevano all'Autorità Giudiziaria il nulla osta all'utilizzo dei dati di natura penale contenuti nel fascicolo per il loro utilizzo ai fini fiscali ex art. 33 DPR 600/1973.

Venivano pertanto avviate ulteriori attività di indagine in capo ai destinatari delle fatture c.d. inesistenti.

Tra i clienti/fornitori veniva esaminata anche la posizione della società [redacted] srl cliente della Edil Piemme sas la quale, per l'anno 2013, aveva ricevuto fatture per € 48.500,00.

Ne conseguiva l'emissione dell'avviso di accertamento di cui trattasi che veniva impugnato dalla società Edilcoperture srl avanti la competente CTP per

- 1) Errata valutazione dei documenti contabili;
- 2) Violazione dell'onere della prova;
- 3) Mancata valorizzazione dei costi.

La CTP ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento (spese compensate) evidenziando che "...l'avviso di accertamento ha ripreso le conclusioni degli accertamenti posti in essere dalla GdF con PVC del 12 marzo 2018 che aveva concluso ritenendo che le fatture emesse dalla [redacted] c, portate quali deducibili, nel bilancio del 2013 del ricorrente fossero relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.

L'assunto è stato smentito in sede di archiviazione da parte del GIP del Tribunale di Verbania che nel procedimento penale conseguente alla comunicazione della notizia di reato a carico del contribuente "all'esito dei più approfonditi accertamenti effettuati" ha ritenuto infondata la notizia di reato e ritenuto che le fatture di quibus fossero relative "a rapporti commerciali sottostanti effettivi e non fittizi come ipotizzato".

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate deducendo:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 D. Lgs 74/2000: ipotizzando il mancato rispetto del principio del "doppio binario" di cui all'art. 20 appena citato;
- 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sul merito della pretesa. Conseguente piena legittimità dell'atto impugnato.

Ha controdedotto Edilcoperture srl contestando puntualmente i motivi di appello proposti dall'Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Con l'atto di appello d'appello l'Agenzia delle Entrate richiama, anzitutto, il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione per il quale il rapporto tra giudizio tributario e giudizio penale è improntato al principio del c.d. "doppio binario" ossia è improntato alla piena e totale autonomia dei due giudizi caratterizzati da impianti procedurali e probatori totalmente differenti con la conseguenza che (cfr. Cass. n. 8129/2012) "...l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario".

In questo contesto l'Ufficio, con il secondo motivo di appello, osserva e lamenta che "l'accertamento emesso nei confronti della società [redacted], non era basato esclusivamente sui rilievi inerenti le fatture inesistenti, ma era fondato anche su un ulteriore elemento, ossia l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 109 c.5 del TUIR, sotto il profilo dell'inerenza".

Osserva questo Collegio che la sentenza penale ha escluso la sussistenza del reato per l'accertata presenza di sottostanti rapporti commerciali atti ad escludere, all'esito dei più approfonditi accertamenti effettuati, la fondatezza della notizia di reato.

Sul punto, pur nel rispetto del principio del c.d. "doppio binario", non può esservi dubbio alcuno circa la recuperabilità in sede di giustizia tributaria degli atti, conclusioni ed esito del processo penale specifico.

Sotto tale profilo il convincimento della CTP risulta immune da fondati rilievi.

Per altro neanche il secondo motivo di appello merita accoglimento in considerazione del fatto che anche dall'analisi delle tre fatture incriminate (relativamente all'anno in questione) si evince chiaramente che le medesime attengono ad attività e/o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito e che, come tali, hanno i requisiti di deducibilità previsti dalla normativa vigente.

Del resto dall'esame delle fatture si evince che le somme fatturate attengono a lavori ed opere effettivamente commissionati alla ricorrente, realizzate e riscontrabili, con l'applicazione di prezzi di mercato e con la previsione di tempi di realizzazione largamente compatibili.

Le contestazioni dell'Ufficio relativamente alla presunta carenza inerente appaiono evanescenti, fumose ed impalpabili se private del presupposto principale e fondante dell'inesistenza delle fatture e dei rapporti sottostanti che è stato, per altro escluso, dalla sentenza di archiviazione del giudice penale.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Conferma la decisione impugnata. Spese che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge